



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

ORDINANZA N. 50/97

OK

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

- VISTI gli artt. 17, 30, 81 e 223 del Codice della Navigazione e gli Artt. 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;
- VISTI gli artt. 15, 17, 19 e 21 della Legge 14.07.1965 n. 963 sulla disciplina della Pesca Marittima;
- VISTI gli artt. 97, 128/bis, 129, 130, 133 e 143 del Regolamento di Esecuzione alla legge 14.07.1965 n.963, approvato con DPR. 2.10.1996 n. 1639 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO il D.M. 10 aprile 1997 pubblicato sulla G.U. n. 127 in data 03.06.1997 che autorizza i Capi di Compartimento, sentita la Commissione Consultiva Locale per la pesca marittima, a disciplinare con propria Ordinanza il prelievo di mitili da parte dei pescatori sportivi nel rispetto delle vigenti norme igieniche;
- VISTO la nota n. II/4-2/59260 in data 13.06.1997 dell'Azienda USL. N° 7 di Ancona con la quale comunica le zone di produzione naturale di mitili sottoposte a prelievo per analisi che hanno dato esito positivo;
- VISTA la nota n. 564 in data 17.06.1997 dell'Azienda USL. N° 4 di Senigallia con la quale comunica di ritenere preclusa l'attività di prelievo di mitili su tutto il litorale di competenza;
- VISTO il D.Lgs. n° 530 in data 30.12.1992 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;
- SENTITO il parere della Commissione Consultiva Locale per la pesca marittima nella riunione del 25.06.1997;

ORDINA

ART. 1

Nel Compartimento Marittimo di Ancona, dalla Foce del Fiume Cesano di Senigallia alla Foce del Fiume Chienti, è consentito ai pescatori sportivi, in apnea e senza l'ausilio di attrezzi, il prelievo di mitili per una quantità giornaliera non superiore a 3 (tre) Kg. per persona.

ART. 2

In analogia a quanto stabilito per la pesca professionale, la pesca sportiva dei mitili può essere esercitata dall'alba al tramonto ed è consentita dal 15 Maggio al 31 Ottobre di ogni anno.

.....//.....

ART. 3

Il prelievo dei mitili è proibito:

- a) per un raggio di 1 miglio dall'imboccatura del Porto di Ancona;
- b) per un raggio di mt. 1000 (mille) dall'imboccatura dei Porti di Civitanova Marche, Numana, e Senigallia;
- c) sui piloni del pontile e nelle strutture a mare della S.p.A. "API" a Falconara;
- d) per un raggio di mt. 500 (cinquecento) dalle foci dei fiumi e dei canali che sboccano a mare;
- e) nelle zone per le quali verranno emesse Ordinanze Sanitarie da parte degli Organi competenti in materia di Igiene e Sanità Pubblica;
- f) Su tutte le scogliere artificiali esistenti lungo il litorale del Compartimento Marittimo di Ancona.

ART. 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo più grave reato, ai sensi degli Artt. 24, 25, 26 e 27 della Legge 14.07.1965, n° 963 come modificati dalla Legge 25.08.1988 n° 381 ed ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

ART. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

26 GIU 1997

Ancona, _____



IL COMANDANTE
C.V. (CP) Ubaldo SCARPATI